

**Causa C-705/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

21 dicembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Income Tax Tribunal ([Gibilterra,] Regno Unito)

**Data della decisione di rinvio:**

16 dicembre 2020

**Ricorrente:**

Fossil (Gibraltar) Limited

**Resistente:**

Commissioner of Income Tax (Regno Unito)

---

*(omissis)*

**DINANZI ALL'INCOME TAX TRIBUNAL OF GIBRALTAR  
(TRIBUNALE PER LE IMPOSTE SUL REDDITO DI GIBILTERRA) IN  
MERITO AL RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELL'INCOME  
TAX ACT 2010 (LEGGE DEL 2010 IN MATERIA DI IMPOSTE SUL  
REDDITO)**

**IN MERITO ALLA TABELLA C, CLASSE 6, DELL'ALLEGATO 1  
DELL'INCOME TAX ACT 2010 (LEGGE DEL 2010 IN MATERIA DI  
IMPOSTE SUL REDDITO)**

**TRA**

**FOSSIL (GIBRALTAR) LIMITED**

**Ricorrente**

**- E -**

**THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (COMMISSARIO PER LE  
IMPOSTE SUL REDDITO)**

**Resistente**

**ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA ¶  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 16 dicembre 2020

(*omissis*) [composizione dell'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito)]

**IN MERITO** alla richiesta presentata dalla ricorrente all'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito) affinché effettui un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») in merito ad una questione di interpretazione della decisione (UE) 2019/700 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 relativa a un aiuto di Stato

(*omissis*) [rappresentanti delle parti]

**SI DISPONE QUANTO SEGUE:**

1. Si sottopone alla CGUE, affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), la questione esposta nell'allegato alla presente ordinanza.
2. La presente ordinanza e il suo allegato sono trasmessi immediatamente alla CGUE.
3. Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia pregiudiziale della CGUE sulla questione enunciata nell'allegato alla presente ordinanza o fino a nuova ordinanza.
4. Le spese sono riservate.

[Firma]

**PRESIDENTE**

**INCOME TAX TRIBUNAL OF GIBRALTAR (TRIBUNALE PER LE  
IMPOSTE SUL REDDITO DI GIBILTERRA)**

**ALLEGATO****DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI  
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA****I. INTRODUZIONE**

- 1 La presente ordinanza di rinvio dell'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito di Gibilterra) trae origine da un ricorso proposto dalla ricorrente in relazione all'esecuzione da parte del resistente di [una] decisione della Commissione europea relativa a un aiuto di Stato, [vale a dire] la decisione della Commissione (UE) 2019/700 del 19 dicembre 2018 [notificata con il numero C(2018) 7848] (in prosieguo: la «**Decisione 2019/700**»).
- 2 In particolare, a seguito delle indicazioni della Commissione Europea, DG Concorrenza (in prosieguo: la «**DG Concorrenza**»), contenute in una lettera datata 26 marzo 2020, il resistente ha negato alla ricorrente la concessione di una riduzione d'imposta ai sensi dell'articolo 37 dell'Income Tax Act 2010 (legge del 2010 in materia di imposte sul reddito, in prosieguo: l'«**ITA 2010**»), in relazione alle imposte pagate sul reddito da royalties della ricorrente negli Stati Uniti. Il resistente riconosce che [avrebbe concesso] alla ricorrente un tale riduzione in assenza di indicazioni da parte della DG Concorrenza.
- 3 La ricorrente contesta il diniego del resistente (opposto in ottemperanza alle indicazioni della DG Concorrenza) di concedere la riduzione d'imposta ai sensi dell'articolo 37 dell'ITA 2010 e sostiene che la Decisione 2019/700 non impedisce al resistente di applicare tale riduzione.

**II. BREVE ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- 4 Il 16 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale per verificare se l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, prevista nell'ITA 2010, abbia favorito in maniera selettiva talune imprese. Nella Decisione 2019/700 si afferma che ciò si è verificato.
- 5 La ricorrente è una società interamente controllata da Fossil Group Inc, una società stabilita negli Stati Uniti e facente parte di un gruppo statunitense di design (*omissis*) e produzione per la moda fondato nel 1984, con sede a [Or. 2] Richardson, Texas. Tra i marchi del gruppo figurano Fossil, Relic, BMW, Michele Watch, Skagen Denmark, Misfit, WSI e Zodiac Watches. La ricorrente è una società di Gibilterra che riceve in pagamento royalties derivanti dall'uso in tutto il mondo di alcuni marchi depositati e di elementi intangibili del design associati ai marchi di cui è proprietaria.

- 6 Il resistente è il Commissioner of Income Tax (Commissario per le imposte sul reddito) che, in virtù dell'articolo 2 dell'ITA 2010, rappresenta l'autorità responsabile per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sul reddito a Gibilterra.
- 7 La ricorrente non figurava fra le 165 società sottoposte a indagine dalla Commissione europea ed elencate in calce alla Decisione 2019/700. Essa ha tuttavia beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul reddito da royalties ai sensi dell'ITA 2010. Tutti i redditi da royalties della ricorrente sono stati dichiarati alle autorità fiscali statunitensi da Fossil Group Inc. e le imposte su tali redditi sono state pagate negli Stati Uniti con un'aliquota del 35%.
- 8 Le parti riconoscono che:
  - a) l'articolo 37 dell'ITA 2010 autorizza il resistente a concedere alla ricorrente una riduzione d'imposta su qualsiasi imposta pagata negli Stati Uniti dalla Fossil Group Inc, sul reddito da royalties della ricorrente;
  - b) se non fosse per la Decisione 2019/700, il resistente avrebbe concesso alla ricorrente una siffatta riduzione d'imposta rispetto a qualsiasi imposta che quest'ultima è tenuta a pagare su tale reddito a Gibilterra in conformità delle disposizioni dell'ITA 2010;
  - c) anche se il reddito da royalties fosse stato tassato a Gibilterra ai sensi dell'ITA 2010 nel triennio dal 2011 al 2013, e non ci fosse stata alcuna indagine della Commissione UE su questa parte dell'ITA 2010, il resistente avrebbe fornito alla ricorrente lo sgravio di cui all'articolo 37.
- 9 La legislazione nazionale di attuazione della Decisione 2019/700 è stata introdotta dal Primo Ministro di Gibilterra, in qualità di Ministro delle Finanze, il 7 [Or. 3] febbraio 2019, in occasione della pubblicazione dell'Income Tax (Amendment) Regulations 2019 [Regolamento (modifica) del 2019 sull'imposta sul reddito; in prosieguo: il «regolamento del 2019»]. Il regolamento del 2019 modifica l'ITA 2010 al fine di consentire la tassazione retroattiva dei redditi da royalties maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ai sensi della Classe 3A dell'Allegato 1 dell'ITA 2010.
- 10 Prima di concedere alla ricorrente la riduzione d'imposta di cui all'articolo 37 dell'ITA 2010, il resistente ha preso contatto con la DG Concorrenza chiedendo indicazioni. Il 26 marzo 2020 la DG Concorrenza ha scritto al resistente informandolo che per l'accertamento dell'imposta non poteva prendere in considerazione le imposte pagate negli Stati Uniti sul reddito da royalties della ricorrente.

### III. PRIMO E ULTIMO RINVIO PREGIUDIZIALE DA PARTE DELL'INCOME TAX TRIBUNAL (TRIBUNALE PER LE IMPOSTE SUL REDDITO)

- 11 Questa è la prima volta (e, per via dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, anche l'ultima) che l'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito) sottopone un rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'articolo 267 del TFUE. L'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito) deve essere considerato un organo giurisdizionale competente a tal fine per garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione: v. sentenze del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (dal Tribunal Económico Administrativo Central, Spagna) (C-274/14, EU:C:2020:17, punto 51); del 3 luglio 1991, Barr and Montrose Holdings (C-355/89, EU:C:1991:287, punti da 6 a 10); del 16 luglio 1998, Pereira Roque/Governor of Jersey (C-171/96, EU:C:1998:368); nonché conclusioni presentate dall'avvocato generale La Pergola il 23 settembre 1997 nella causa Pereira Roque/Governor of Jersey (C-171/96, EU:C:1997:425, paragrafo 24). L'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito) è un organo giurisdizionale permanente, la sua competenza giurisdizionale è obbligatoria e la sua procedura prevede un contraddittorio tra un ricorrente, ai sensi dell'articolo 35 dell'ITA 2010, e il Commissioner of Income Tax (ossia il resistente). L'Income Tax Tribunal (Tribunale per le imposte sul reddito) applica le norme di legge e, inoltre, è previsto il ricorso per motivi di legittimità dinanzi alla Supreme Court of Gibraltar (Corte Suprema di Gibilterra). Inoltre, il suddetto giudice è autonomo ed è tenuto al rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione di Gibilterra (che rispecchia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) per quanto riguarda, ad esempio, il diritto a un processo equo. [Or. 4]

### IV. STATUS DI GIBILTERRA AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

- 12 Il diritto dell'Unione si applicava a Gibilterra a norma dell'articolo 355, paragrafo 3, TFUE, che recita come segue:
- «Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero».*
- 13 La piena applicazione del diritto dell'Unione a Gibilterra, scaturente dall'articolo 355, paragrafo 3, TFUE, è stata attenuata dagli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «trattato di adesione del 1972»). Uno degli effetti delle suddette disposizioni è quello di escludere Gibilterra dal territorio doganale comune dell'Unione.
- 14 L'effetto di tale esclusione è stato esaminato dalla CGUE nella sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C-30/01, EU:C:2003:489) (in prosieguo: la «**sentenza Gibilterra**»). In detta causa, la Corte era chiamata a valutare l'applicabilità a Gibilterra di una serie di direttive dell'Unione che

avevano quale base giuridica l'articolo 100 CEE (divenuto articolo 94 CE e ora 115 TFUE) o l'articolo 100 bis CEE (divenuto articolo 95 CE e ora 114 TFUE) e, quale principale obiettivo, la libera circolazione delle merci. Al punto (*omissis*) 59 (*omissis*) la Corte ha così statuito:

*«(...) l'esclusione di Gibilterra dal territorio doganale della Comunità comporta che ad essa non si applicano né le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci né quelle del diritto comunitario derivato miranti, relativamente alla libera circolazione delle merci, ad assicurare un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, conformemente agli artt. 94 CE e 95 CE».*

- 15 Tutte le altre libertà (persone, servizi e capitali) si applicavano a Gibilterra prima (*omissis*) dell'[uscita del] Regno Unito dall'Unione europea.

#### **Recepimento e attuazione delle misure dell'Unione a Gibilterra.**

- 16 In base al diritto dell'Unione, il Regno Unito era sostanzialmente lo Stato membro responsabile del rispetto del diritto dell'Unione a Gibilterra. Tuttavia, in base al diritto costituzionale di Gibilterra e in linea con il fatto, di rilevanza costituzionale [Or. 5], che Gibilterra non è parte del Regno Unito, le questioni di diritto dell'Unione, compreso l'obbligo di recepire e attuare le direttive dell'Unione nell'ordinamento giuridico nazionale di Gibilterra, (*omissis*) rientrano nella responsabilità del governo e del Parlamento di Gibilterra.

- 17 Ciò trova conferma nell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione di Gibilterra che dispone quanto segue:

*«Ferma restando la responsabilità del Regno Unito per il rispetto, da parte di Gibilterra, del diritto dell'Unione, le materie che, in base alla presente Costituzione, sono di competenza dei Ministri [del governo di Gibilterra] non cessano di essere di loro competenza anche se sono rilevanti nel contesto dell'Unione ».*

- 18 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (*omissis*) (UE) 2015/1589 [del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea] [in prosieguo: il «**regolamento 2015/1589** (*omissis*)»], il recupero dell'aiuto di Stato va effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato. Spetta alle autorità di Gibilterra recuperare tale aiuto in conformità delle leggi nazionali in vigore nel periodo pertinente.

## V. PROBLEMATICHE LEGALI E ARGOMENTAZIONI

### Argomenti a favore del resistente basati sulla DG Concorrenza

- 19 Nella sua lettera del 26 marzo 2020 (in prosieguo: la «lettera di marzo»), la DG Concorrenza ha ritenuto che il resistente non potesse tenere (*omissis*) conto (*omissis*) delle imposte pagate negli Stati Uniti sui redditi da royalties della ricorrente per i seguenti motivi:
- a) *«è chiaro che la metodologia delineata al punto 226 [della Decisione 2019/700] non ha lo scopo di consentire la detrazione delle imposte pagate negli Stati Uniti in conseguenza delle loro norme di contrasto all'elusione fiscale (norme sulle [società estere controllate] SEC). L'onere SEC risponde a una diversa logica fiscale (antifrode) e non ha alcun impatto né sulla motivazione della Decisione 2019/700 né sulla metodologia di calcolo dell'aiuto». La DG Concorrenza ha fatto riferimento al punto 318 della sentenza del 24 settembre 2019, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (Cause riunite T-755/15 e T-759/15, EU:T:2019:670) (omissis) [Or. 6];*
  - b) *«consentire la compensazione delle imposte riscosse a Gibilterra (basate sul reddito prodotto a Gibilterra) con le imposte statunitensi avrebbe l'effetto paradossale che Gibilterra non avrebbe il diritto di esercitare la sua potestà impositiva (in relazione al reddito generato da una società di Gibilterra), mentre le imposte dovute sullo stesso importo sarebbero effettivamente pagate negli Stati Uniti (in conformità delle loro norme antifrode)»;*
  - c) (*omissis*) il punto 102 della comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 (2019/C 247/01), GU 2019 C 247, non era applicabile alla ricorrente perché il beneficiario (cioè la ricorrente) non aveva pagato alcuna imposta sull'importo dell'aiuto.
- 20 Il resistente ritiene di dover seguire e applicare le indicazioni fornite dalla DG Concorrenza.
- 21 Inoltre, sebbene la possibilità di ottenere la riduzione d'imposta di cui all'articolo 37 dell'ITA 2010 non sia mai stata espressamente discussa con la DG Concorrenza, il resistente ritiene che la lettera di marzo impedisca la concessione di tale riduzione in quanto comporta l'impossibilità dell'applicazione dell'articolo 37 dell'ITA 2010. La lettera di marzo è stata scritta in risposta a una lettera di Fossil Group Inc. del dicembre 2019. Nessuna delle due lettere verte sull'articolo 37 dell'ITA 2010, ma entrambe riguardano il calcolo dell'obbligo fiscale ai sensi del punto 226 della Decisione 2019/700.

**Argomenti a favore della ricorrente**

- 22 La ricorrente contesta le opinioni di cui sopra. Essa avanza le seguenti argomentazioni:
- a) Uno Stato membro è tenuto, in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, a facilitare l'adempimento del compito della Commissione, il che comprende la garanzia dell'attuazione delle sue decisioni. L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 (*omissis*) impone che il recupero sia effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato; **[Or. 7]**
  - b) Il Regno Unito, attraverso le autorità di Gibilterra, ha cercato di attuare la Decisione 2019/700 introducendo a Gibilterra il regolamento del 2019 che consente la tassazione retroattiva dei redditi da royalties per gli anni dal 2011 al 2013;
  - c) Il resistente, in qualità di responsabile per l'accertamento di tali redditi per quegli anni, era legittimato, in base al diritto nazionale, ad applicare le riduzioni d'imposta che potevano essere concesse alla ricorrente ai sensi dell'ITA 2010;
  - d) L'articolo 37 dell'ITA 2010 non è trattato nella Decisione 2019/700 e in quest'ultima non è stata accertata la sua contrarietà al diritto dell'Unione. Allo stesso modo, nella Decisione 2019/700 non si è in alcun modo concluso che il resistente non fosse autorizzato ad applicare le riduzioni d'imposta previste ai sensi delle leggi di Gibilterra nel determinare gli importi dovuti ai sensi della Decisione 2019/700;
  - e) La questione della riduzione d'imposta da applicare ai redditi imponibili è di competenza del resistente che applica il diritto nazionale e, in questo caso, il resistente avrebbe concesso alla ricorrente una riduzione d'imposta rispetto all'imposta pagata negli Stati Uniti sul *reddito da royalties della ricorrente*. Questi (*omissis*) fattori non sussistevano nella causa che ha dato origine alla sentenza Fiat cui si fa riferimento nella lettera di marzo, che riguardava fatti diversi;
  - f) Il resistente confonde il calcolo dell'imposta dovuta in forza del punto 226 della Decisione 2019/700, che è un semplice calcolo matematico, con la questione della riduzione d'imposta applicabile rispetto all'importo lordo dovuto. La questione della riduzione d'imposta applicabile alle imposte da recuperare ai sensi della Decisione 2019/700 è di competenza delle autorità di Gibilterra che applicano l'ITA 2010. Ciò è del tutto conforme con (*omissis*) l'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento di procedura;
  - g) L'idea secondo cui la lettera di marzo sarebbe applicabile anche alla riduzione d'imposta di cui all'articolo 37, e quindi «avrebbe l'effetto paradossale **[Or. 8]** che Gibilterra non avrebbe il diritto di esercitare la sua

potestà impositiva» è viziata da errore. Le autorità fiscali di Gibilterra eserciterebbero i loro poteri in base alle leggi nazionali che disciplinano la concessione delle riduzioni d'imposta relative alle imposte pagate negli Stati Uniti. Infatti, se l'ITA 2010 avesse originariamente tassato il reddito da royalties e la Commissione non avesse, quindi, esaminato questo aspetto dell'ITA 2010, il resistente avrebbe applicato la riduzione d'imposta ai sensi dell'articolo 37. In tali circostanze, è difficile comprendere perché la ricorrente non abbia diritto alla stessa riduzione a cui avrebbe avuto diritto se la normativa fosse stata conforme alle regole sugli aiuti di Stato nel 2010 e/o perché l'applicazione di una riduzione d'imposta in base alle norme o al diritto nazionale abbia l'effetto paradossale addotto dalla DG Commissione.

## **VI. MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE**

- 23 Il giudice del rinvio ritiene che il caso di specie sollevi una questione complessa di interpretazione del diritto dell'Unione, alla quale la CGUE è maggiormente in grado di rispondere, ossia una questione sull'effetto della Decisione 2019/700 e se essa si estenda alla capacità del resistente di applicare la riduzione d'imposta in base alle leggi e alle norme nazionali che non erano oggetto del procedimento di indagine sugli aiuti di Stato.

## **VII. QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

- 24 L'Income Tax Tribunal of Gibraltar (Tribunale per le imposte sul reddito di Gibilterra) sottopone pertanto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale:

Se la concessione da parte del Commissioner of Income Tax di una riduzione d'imposta ai sensi dell'ITA 2010 per le imposte pagate negli Stati Uniti in relazione al reddito da royalties (omissis) della ricorrente violi la Decisione 2019/700 o se quest'ultima osti all'adozione di una siffatta misura per altri motivi.

[Firma]

**PRESIDENTE**

**INCOME TAX TRIBUNAL OF GIBRALTAR (TRIBUNALE PER LE  
IMPOSTE SUL REDDITO DI GIBILTERRA)**